



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 23/12/2020

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 15.6.2011, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 27.720,00, da rimborsare in 120 rate da € 231,00.

Il contratto veniva estinto anticipatamente, in data 30.6.2015, dopo il pagamento della rata n. 48.

Il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 555,41 a titolo di commissioni non maturate. Chiede inoltre la restituzione della penale per estinzione anticipata del finanziamento, pari a € 150,14, nonché la refusione delle spese di assistenza professionale per un ammontare pari a € 200,00.

L'intermediario resiste al ricorso, affermando di aver rimborsato, in sede di anticipata estinzione, l'importo di € 985,94 a titolo di "ratei non maturati". Inoltre, eccepisce che i principi interpretativi elaborati dalla c.d. sentenza *Lexitor* della Corte di giustizia dell'Unione europea non possono trovare applicazione al caso di specie. Afferma di aver tenuto, all'epoca dell'anticipata estinzione, un comportamento conforme alle Istruzioni di Vigilanza. Nel merito sostiene la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, trattandosi di costi sostenuti dall'intermediario ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento e, quindi, effettuate precedentemente alla concessione del fido e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito. Sostiene che anche per le commissioni connesse al finanziamento la propria condotta sia conforme alla



normativa di settore. In relazione alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, afferma di aver provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso del premio vita non goduto alla competente Compagnia Assicurativa, la quale ha comunicato l'importo della somma spettante pari ad € 189,51. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.
4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
5. Occorre ricordare che, con la decisione n. 4455 del 27.04.2017, questo Collegio in una fattispecie analoga a quella in esame ha ritenuto *recurring* le commissioni di attivazione e le commissioni di gestione pratica ed *up-front* gli oneri di intermediazione a prescindere dalla produzione di un conferimento di incarico. Per le spese di istruttoria occorre invece fare riferimento all'orientamento di questo Arbitro, secondo cui tali spese



hanno in via generale natura *up-front* purché il loro ammontare non risulti abnorme. Gli oneri assicurativi devono infine essere calcolati secondo il criterio lineare.

6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 1.158,77, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue	▶	72

TAN	▶	4,50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,30%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	commissioni istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 180,00	€ 114,89		€ 114,89
○	commissioni attivazione (recurring)	€ 534,35	€ 320,61	€ 204,64		€ 320,61
○	commissioni gestione (recurring)	€ 1.533,58	€ 920,15	€ 587,32	€ 985,94	-€ 65,79
○	oneri assicurativi ...	€ 196,00	€ 117,60	€ 75,06	€ 189,51	€ 0,00
○	commissioni intermediazi (up front)	€ 2.060,35	€ 1.236,21	€ 789,06		€ 789,06
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.158,77
interessi legali	si

7. Nei limiti del *petitum* al ricorrente spetta dunque una somma pari a € 555,41.
8. Il ricorrente ha inoltre diritto alla restituzione di € 150,14, in quanto la penale di anticipata estinzione è stata applicata in violazione dell'art. 125 *sexies*, comma 2, TUB. Dall'esame del conteggio estintivo risulta infatti che il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata era pari ad € 14.028,13 (€ 15.014,07 - € 985,94), sicché l'indennizzo per l'anticipata estinzione sarebbe stato applicabile nella misura massima di € 140,28.
9. Sull'importo complessivo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.
10. Non può invece accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 705,55 con interessi legali dalla richiesta al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO